Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 novembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 270 del 24 novembre 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale:** 46ª estrazione di cartelle ordinarie 3,75 %.

(5238)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 24 novembre 1954, n. 1067.
Modificazioni al regime fiscale della birra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di aumentare la misura della imposta di fabbricazione sulla birra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per la grazia e giustizia, con quello per il bilancio, con quello per il tesoro e con quello per la industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da L. 300 a L. 400 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.

Le frazioni di grado superiori a 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dai competenti Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.

Art. 2.

L'aumento dell'imposta e sovrimposta di confine derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo precedente si applica anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, nelle fabbriche produttrici e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti.

A tale uopo il possessore della merce a norma del precedente comma, dovrà fare denuncia delle quantità possedute entro dieci giorni successivi alla data suddetta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana, secondo la rispettiva competenza.

Agli effetti della liquidazione della differenza d'imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivamente accertato:

a) 17,50 % per il mosto di birra in corso di accertamento;

b) 16,50 % per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;

c) 13% sulla birra in fase di fermentazione secondaria;

d) 10 % per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione o decantazione;

e) 8 % sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;

f) 3 % sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

Art. 3.

La maggiore imposta dovuta in base al precedente art. 2 deve essere versata alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %. Detta indennità è ridotta al 2 % quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 4.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'art. 2 del presente decreto o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi ai dieci stabiliti dallo stesso articolo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1954

EINAUDI

Scelba — Tremelloni — De Pietro — Vanoni — Gava — Villabruna

Visto, *il Guardasigilli*: De Pietro
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 34. — Carlomagno

DECRETO-LEGGE 24 novembre 1954, n. 1068.

Istituzione di una imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di istituire una imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una imposta di fabbricazione di:

a) L. 32.000 su ogni bombola di mercurio-metallo del peso netto di kg. 34,500;

b) L. 800 per ogni chilogrammo di mercurio-metallo contenuto nel minerale greggio e nelle metalline di mercurio estratti dalle miniere e dagli stabilimenti.

L'imposta è dovuta per il mercurio-metallo al momento della sua produzione e per i prodotti di cui alla lettera *b*) all'atto della loro estrazione dalle miniere e dagli stabilimenti.

Essa è applicabile qualunque sia la destinazione e l'impiego dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati.

Per i prodotti di cui sopra importati dall'estero si applica una sovrimposta di confine nelle stesse misure stabilite al primo comma.

Art. 2.

I quantitativi di mercurio-metallo contenuti nei prodotti di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente verranno determinati di volta in volta dai Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Le eventuali contestazioni al riguardo dovranno essere sollevate nelle forme delle controversie doganali e risolte dal competente Collegio dei periti doganali.

Art. 3.

Alle ditte esercenti che si obblighino di immettere il mercurio-metallo in appositi magazzini, annessi agli stabilimenti di produzione, soggetti alle disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento sui depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata, è consentito di corrispondere l'imposta all'atto della estrazione del metallo ed in ragione della quantità da estrarre.

In tal caso le ditte interessate, nel termine ad esse prefisso dall'Amministrazione, dovranno prestare una cauzione pari al 10% del tributo dovuto sulla massima quantità di mercurio che si intenda tenere in deposito nel particolare magazzino.

La cauzione deve essere prestata mediante deposito, alla Cassa depositi e prestiti, di danaro o di titoli al portatore del Debito pubblico, oppure mediante annotazioni di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa, od anche mediante fidejussione, da parte di un Istituto di credito di diritto pubblico o di una Banca di interesse nazionale, accettata, sotto la propria responsabilità, dall'intendente di finanza competente per territorio.

Art. 4.

Chiunque intende esercitare l'industria della estrazione di minerale mercurifero e della produzione del mercurio deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno venti giorni prima di iniziare l'attività.

La denuncia, redatta in doppio esemplare e corredata dalla planimetria dello stabilimento e delle dipendenze, nonchè dallo schema degli impianti, deve indicare:

a) la ragione sociale della ditta; il nome, cognome, paternità, recapito del legale rappresentante e di chi lo sostituisce nello stabilimento;

b) il Comune e la denominazione della località in cui si trovano lo stabilimento e le miniere;

c) il processo di lavorazione, il numero, il tipo e la potenzialità dei forni e di ogni altra installazione;

d) la potenzialità produttiva;

e) i locali destinati a magazzini fiduciari del mercurio-metallo ed il numero massimo di bombole che si voglia immettere in deposito.

Identica denuncia deve essere presentata entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto dalle ditte che già esercitano la particolare industria.

Le innovazioni di ogni sorta che si vogliano apportare allo stato di cose risultante dalla denuncia verificata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, devono essere dichiarate preventivamente al detto Ufficio, nè potranno eseguirsi senza averne riportata autorizzazione per iscritto.

Art. 5.

La produzione del mercurio, a partire dalla estrazione del minerale dal giacimento fino alla immissione in consumo del mercurio-metallo, è sottoposta alla speciale vigilanza dell'Amministrazione finanziaria che lo eserciterà a mezzo degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione con il concorso della Guardia di finanza.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha facoltà di ordinare, a spese dell'esercente, tutte quelle opere e misure che ritenga necessarie per la tutela degli interessi dell'Erario.

Di tale facoltà l'Ufficio potrà avvalersi sia in sede di verificazione della denuncia, sia in qualunque altro momento mediante notificazione scritta.

Gli esercenti hanno l'obbligo di fornire — gratuitamente — idonei locali per uso dell'Ufficio finanziario, di approntarne altri per la pernottazione del personale addetto alla vigilanza ed ai riscontri, di provvedere alla attrezzatura, arredamento, pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali medesimi, nonchè all'approvvigionamento dell'acqua potabile.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nelle miniere, negli stabilimenti e locali annessi per eseguire verifiche e riscontri in dipendenza della imposizione contemplata nel presente decreto.

Art. 6.

Gli esercenti devono tenere apposito registro, dal quale sia possibile rilevare il movimento del minerale trattato, del mercurio-metallo e del cinabro artificiale ottenuti, nonchè quelle altre scritture che l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione riterrà prescrivere, ai fini della imposta.

Allo stesso scopo l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di prendere visione delle registrazioni e contabilità attinenti all'esercizio dell'industria ed alla vendita dei prodotti e gli esercenti hanno l'obbligo di fornire ogni assistenza ai funzionari incaricati delle verifiche.

Art. 7.

I prodotti di cui all'art. 1 sono accertati direttamente dal personale dell'Amministrazione finanziaria, il quale riassume in appositi verbali le risultanze degli accertamenti e l'ammontare del tributo liquidato, prendendone poi nota nei registri di contabilità, ove, nella parte dello scarico, saranno annotati anche gli estremi delle quietanze di tesoreria comprovanti il pagamento del tributo.

Art. 8.

Le spese di vigilanza per l'accertamento e liquidazione della imposta presso le miniere e gli stabilimenti di produzione sono a carico dello Stato. Nel caso di servizi resi nell'interesse dell'esercente, le spese relative saranno sostenute dal medesimo ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 21 ottobre 1946, n. 236.

Art. 9.

Le somme liquidate per effetto della applicazione del presente decreto e non versate entro il termine stabilito, sono riscosse dal ricevitore doganale con la procedura di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Su dette somme sarà dovuta l'indennità di mora prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

L'atto di opposizione all'ingiunzione di pagamento non è valido se non è fatto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di eseguita notificazione e non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

Art. 10.

L'azione di recupero dei diritti previsti dal presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale se ne sarebbe dovuto effettuare il versamento.

Qualora il mancato pagamento totale o parziale dei diritti abbia causa da un reato, il termine della prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, siano divenuti irrevocabili.

Art. 11.

Il credito dello Stato per i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, il macchinario ed il materiale mobile esistenti nelle miniere, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini annessi o in altri locali comunque soggetti a vigilanza finanziaria.

Art. 12.

Chiunque sottrae, con qualunque mezzo, i prodotti contemplati nell'art. 1 del presente decreto all'accertamento o al pagamento della imposta, è punito — indipendentemente dal pagamento del tributo dovuto — con l'irrogazione di una multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dei diritti frodati o che avrebbero potuto essere frodati.

In ogni caso la multa non potrà risultare inferiore alle duecentomila lire.

I prodotti oggetto della frode ed i mezzi adoperati per perpetrarla sono confiscati. Per la confisca si applica l'art. 116 delle disposizioni della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

La multa è applicata senza pregiudizio delle altre pene sancite dal Codice penale.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Art. 13.

L'esercente sprovvisto del registro delle lavorazioni previsto dall'art. 6 o che lo tiene in modo irregolare o che si rifiuta di presentarlo a chi ne faccia richiesta, avendone diritto, è punito con l'ammenda fino a lire trecentomila.

Alla stessa pena soggiace l'esercente che non trovasi in possesso delle altre scritture prescritte dall'Amministrazione o le tenga in modo irregolare, oppure non consente l'esame delle registrazioni attinenti alla particolare attività od ostacola comunque gli accertamenti dei funzionari incaricati della verifica.

L'applicazione dell'ammenda non pregiudica, quando sia il caso di farvi luogo, quella delle leggi penali generali e specialmente delle pene comminate per le alterazioni di documenti e per le frodi.

Art. 14.

L'esercente che omette di presentare o presenta oltre il termine stabilito la denuncia prescritta dall'art. 4 è punito con l'ammenda fino a trecentomila lire.

Nella stessa misura si applica l'ammenda per le violazioni delle norme del presente decreto, per le quali dal decreto stesso non è stabilita la pena.

Art. 15.

Le disposizioni del terzultimo ed ultimo comma dello art. 12 e quelle degli articoli 13 e 14 sono adottate in deroga agli articoli 24, 26, 56, 240 del Codice penale.

Per la cognizione dei reati previsti dal presente decreto e per le relative norme di procedura si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 16.

La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e del relativo regolamento approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni.

Art. 17.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono accertate mediante processo verbale.

L'accertamento delle violazioni, oltre che agli ufficiali ed agenti indicati nel titolo II, capo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle attribuzioni stabiliti dalla predetta legge, anche ai funzionari della Amministrazione finanziaria muniti della speciale tessera di riconoscimento.

I processi verbali di accertamento di reato sono dagli ufficiali, funzionari ed agenti scopritori trasmessi alla Intendenza di finanza competente per l'ulteriore corso.

La disposizione dell'art. 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica anche alle violazioni del presente decreto, costituenti reato.

Art. 18.

Gli esercenti stabilimenti di produzione, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già in

attività, devono denunciare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione — entro e non oltre dieci giorni dalla data medesima — le quantità di mercurio-metallo confezionato in bombole, nonchè di cinabro artificiale pronto per il consumo, esistenti nello stabilimento o comunque in loro possesso, anche se viaggianti.

L'Ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, liquida la corrispondente imposta, che dovrà essere versata alla competente sezione di Tesoreria provinciale entro 20 giorni dalla eseguita notificazione per il mercurio ed il cinabro artificiale immessi in consumo, mentre per le bombole che saranno introdotte nel magazzino fiduciario di cui all'art. 3 il tributo sarà corrisposto all'atto dell'estrazione da detto magazzino.

Identica denuncia dovrà essere presentata nel termine stabilito da chiunque detenga mercurio-metallo, in qualsiasi quantità, per gli usi della propria industria.

Per i quantitativi inferiori al contenuto di una bombola, l'imposta sarà liquidata nella misura di L. 928 per ogni chilogrammo, in relazione all'aliquota di cui al comma *a*) dell'art. 1.

Sono esenti dalla denuncia gli istituti scientifici nonchè le case costruttrici di strumenti di fisica ed apparecchi di chimica, queste ultime per il solo mercurio già incorporato come liquido di livello negli strumenti ed apparecchi pronti per la vendita.

Per i quantitativi di mercurio-metallo esistenti negli spazi doganali, destinati alla esportazione, come per quelli già imbarcati alla data di pubblicazione del presente decreto, la denuncia di cui trattasi deve essere presentata ai competenti Uffici doganali i quali, dopo averne accertata la rispondenza, cureranno il sollecito inoltre di essa denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per la liquidazione del tributo dovuto.

Art. 19.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 18 o presenta denuncia inesatta o tardiva, è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti dallo stesso articolo.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — DE PIETRO — VANONI — GAVA — VILLABRUNA — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 32. — CARLOMAGNO

DECRETO-LEGGE 24 novembre 1954, n. **1069.**

Istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di istituire una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi;

Sentito il Consiglio di Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, prodotti nelle fabbriche nazionali ed una corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero, nella misura appresso indicata per ciascuna qualità di prodotto:

A) *Cementi*:

1) idraulico normale (Portland), pozzolanico, d'alto forno, bianchi, alluminosi ed altri non nominati nel presente articolo, con resistenza a pressione di:

a) kg. 500 per cm^2 . L. 50 per ql.
b) kg. 680 o più per cm^2 . » 50 per ql.

2) a rapido indurimento, con resistenza iniziale a pressione di:

a) kg. 400 per cm^2 . . . L. 50 per ql.
b) kg. 500 o più per cm^2 . . . » 50 per ql.

B) *Agglomeranti cementizi*:

1) a lenta presa, con resistenza a pressione di kg. 350 per cm^2:

a) tipo comune . . . . . . L. 40 per ql.
b) tipo chiaro . . » 40 per ql.

2) a rapida presa, con resistenza a pressione di kg. 130 o più per cm^2 . . . L. 40 per ql.

Art. 2.

Per la confezione dei provini, per la determinazione della resistenza a pressione, agli effetti della tassazione dei prodotti indicati al precedente art. 1, si applicano le disposizioni del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2228.

Le prove di resistenza a pressione debbono essere effettuate:

a) per i cementi di cui al n. 1 della lettera A) del precedente art. 1 e per gli agglomeranti cementizi di cui al n. 1) della lettera B) dello stesso art. 1, su provini di malta normale, dopo 28 giorni di maturazione;

b) per i cementi a rapido indurimento di cui al n. 2 della lettera A) dell'art. 1, su provini di malta normale, dopo 24 ore di maturazione;

c) per gli agglomeranti cementizi di cui al n. 2) della lettera B) dell'art. 1, su provini di pasta normale, dopo sette giorni di maturazione.

Art. 3.

Qualora la resistenza a pressione per i prodotti indicati al n. 1) della lettera B) dell'art. 1, risulti alle prove, superiore al 20 % di quella per essi indicata,

detti prodotti sono soggetti al pagamento dell'imposta stabilita per i cementi di cui alla lettera A) dello stesso art. 1.

Art. 4.

I prodotti di cui all'art. 1 debbono essere condizionati, di regola, in sacchi del peso di kg. 50 chiusi con spago, muniti di apposito contrassegno di Stato.

Il contrassegno, fornito dall'Amministrazione finanziaria, deve essere applicato a spese della ditta produttrice od importatrice, in modo da impedire che senza la sua asportazione o lacerazione del sacco possa comunque essere estratto il contenuto.

Il sacco deve essere munito inoltre di apposito cartellino resistente dove siano stampate in modo chiaro e indelebile:

a) le generalità della ditta produttrice o importatrice;

b) la specie, la qualità e la quantità del prodotto;

c) l'ubicazione dello stabilimento di produzione;

d) la resistenza a pressione del prodotto confezionato.

Ove i prodotti siano condizionati in imballaggi speciali di carta a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), debbono essere stampate a grandi caratteri su detti imballaggi i quali debbono essere inoltre provvisti dell'apposito contrassegno di Stato.

Il condizionamento dei prodotti di cui all'art. 1, può essere effettuato anche in fusti di contenuto fino a 200 kg., ovvero in bidoni di contenuto fino a 400 kg., muniti di apposito contrassegno di Stato convenientemente applicato. Sulla parte esterna di detti recipienti debbono essere riportati in modo chiaro ed indelebile i dati di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Il trasporto dei prodotti indicati al precedente art. 1 può essere effettuato anche alla rinfusa con mezzi speciali. In tal caso il contrassegno di Stato ed il cartellino di cui al terzo comma del presente articolo saranno applicati al boccaporto del mezzo adibito per il trasporto.

Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti importati dall'estero.

Le caratteristiche, il prezzo, il movimento e le modalità di applicazione dei contrassegni sui recipienti contenenti i cementi e gli agglomeranti cementizi di cui all'art. 1, saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 5.

Le prove della resistenza a pressione per la classificazione dei prodotti indicati all'art. 1, agli effetti della applicazione dell'imposta, debbono essere eseguite da parte dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti agli effetti del presente decreto sono definite seguendo la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 6.

Chiunque intende esercitare l'industria della fabbricazione dei prodotti indicati all'art. 1, deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno venti giorni prima di iniziare la lavorazione.

La denuncia, corredata della planimetria dei locali dello stabilimento, nonchè dello schema degli impianti deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) il Comune, la via ed il numero civico, la denominazione della località in cui si trova lo stabilimento;

c) il tipo di forno, gli apparecchi e i meccanismi da adoperare;

d) la qualità delle materie prime da impiegare e la qualità e la quantità massima giornaliera dei prodotti che si intendono ottenere;

e) il processo di lavorazione;

f) la potenzialità degli impianti di produzione.

La medesima denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, da chi già esercita l'industria della fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 1. Se tali stabilimenti all'atto della pubblicazione del presente decreto sono in fase di attività, il termine di presentazione della denuncia è ridotto a quindici giorni.

Art. 7.

Chiunque intende fabbricare i prodotti di cui all'art. 1 deve munirsi di apposita licenza da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, soggetta ad un diritto annuale stabilito nella seguente misura:

a) L. 5000 per le fabbriche che abbiano una potenzialità giornaliera di lavorazione non superiore a q.li 1000;

b) L. 10.000 per le fabbriche che abbiano una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a q.li 1000, ma non a 2500;

c) L. 20.000 per le fabbriche che abbiano una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a q.li 2500, ma non a 5000;

d) L. 30.000 per le fabbriche che abbiano una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a q.li 5000, ma non a 8000;

e) L. 50.000 per le fabbriche che abbiano una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a q.li 8000.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

Il versamento del diritto di licenza deve essere effettuato dalla ditta presso la competente sezione provinciale di Tesoreria.

La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

Art. 8.

Le fabbriche dei prodotti di cui al precedente art. 1 sono soggette a vigilanza saltuaria della Finanza.

I fabbricanti debbono presentare, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione mensile di lavoro, in doppio esemplare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Nella dichiarazione deve essere indicato:

a) il nominativo del fabbricante e di chi lo rappresenta;

b) la località in cui si trova la fabbrica;

c) la qualità e la quantità delle materie prime che si intendono porre in lavorazione;

d) il tipo dei forni, gli apparecchi e i meccanismi da adoperare;

e) il numero dei giorni lavorativi con l'indicazione della data di ciascun giorno;

f) il quantitativo dei singoli prodotti finiti da ottenere.

Art. 9.

I prodotti di cui al precedente art. 1, sono accertati a peso netto e distintamente per qualità, deducendo dal peso lordo, ove il confezionamento sia effettuato in sacchi, la tara legale di un chilogrammo per ogni 100 kg. Qualora il confezionamento venga effettuato in fusti, bidoni, cisterne o consimili recipienti, dal peso lordo sarà detratta la tara dei recipienti stessi.

Il fabbricante deve mettere a disposizione le bilance, i pesi a bilico, la mano d'opera e quant'altro occorra per l'accertamento del prodotto agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

Art. 10.

Verificata l'esattezza della dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 8 l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sulla base degli accertamenti eseguiti procede alla liquidazione dell'imposta dovuta sui prodotti fabbricati.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dalle ditte interessate presso la competente Sezione provinciale di tesoreria entro il giorno 10 di ciascun mese successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione di lavoro.

Sulle somme non versate entro il termine di cui sopra è dovuta l'indennità di mora prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 11.

I fabbricanti dei prodotti di cui all'art. 1 debbono prestare una cauzione pari all'ammontare dell'imposta corrispondente alla massima quantità di prodotti ottenibili in trenta giorni lavorativi consecutivi.

La cauzione sarà prestata nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione finanziaria e nei modi indicati all'art. 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Chiunque ometta di prestare, nel termine fissato, la cauzione di cui al primo comma, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria dal doppio al quintuplo della imposta sulla quale va ragguagliata la cauzione.

Art. 12.

Sui prodotti di cui all'art. 1, esportati all'estero direttamente dalla fabbrica è abbuonata l'imposta di fabbricazione. Il loro trasporto dalla fabbrica produttrice alla dogana di uscita, deve avvenire con il vincolo della bolletta di cauzione da emettersi dall'Ufficio finanziario al quale è affidata la vigilanza della fabbrica.

L'abbuono dell'imposta viene accordato appena avuta la prova dell'avvenuta esportazione della merce. Tale prova è costituita esclusivamente dalla esibizione della speciale bolletta originale di esportazione munita delle attestazioni degli agenti di Finanza a norma delle disposizioni in vigore.

Il diritto all'abbuono dell'imposta si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di esportazione.

Art. 13.

Ferme restando le disposizioni stabilite dall'art. 24 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2228, circa le condizioni e le modalità di fornitura dei cementi ed agglomeranti cementizi, fino a quando non verranno apprestati contrassegni da applicare ai sacchi, fusti, bidoni, cisterne e consimili recipienti contenenti i prodotti di cui al precedente art. 1, a detti recipienti saranno temporaneamente applicati appositi cartellini di controllo, da predisporre a cura del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, muniti del bollo d'ufficio, numerati progressivamente e recanti le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 4.

Il movimento di detti cartellini dovrà risultare da apposito registro di carico e scarico da tenersi sia dal fabbricante sia dall'Ufficio tecnico.

Art. 14.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

L'atto di opposizione all'ingiunzione di pagamento non è valido se non è preceduto dal versamento delle somme richieste.

Contro l'ingiunzione può farsi opposizione nel termine perentorio di giorni quindici dalla data della eseguita notificazione.

Art. 15.

Il diritto della Finanza alla percezione della imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

Qualora il mancato pagamento totale o parziale del tributo abbia causa da un reato, il termine della prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciata nel procedimento penale, siano divenuti irrevocabili.

Art. 16.

Il credito dello Stato per l'imposta di fabbricazione e per i diritti fiscali accessori ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, i prodotti, il macchinario ed il materiale mobile, anche se di proprietà di terzi, esistenti nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale.

Similmente le materie prime, i prodotti, il macchinario e tutto il materiale mobile, nonchè i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle ammende e delle spese di ogni specie dovute dai contravventori o responsabili civili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 17.

Chiunque fabbrica clandestinamente i prodotti indicati nell'art. 1 del presente decreto è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione sino a due anni e con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta medesima. La multa non può essere in nessun caso inferiore a lire un milione.

Gli apparecchi e i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione di cui al primo comma del presente articolo, sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

E' considerata fabbrica clandestina anche la sola esistenza nei locali della fabbrica o nei locali annessi od attigui degli apparecchi o meccanismi di produzione insieme con prodotti semilavorati o finiti prima della denuncia di cui al precedente art. 6.

Art. 18.

Chiunque, fuori dei casi previsti dal successivo art. 27 sottrae con qualunque mezzo i prodotti indicati all'art. 1 del presente decreto all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione, è punito indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta stessa.

La multa non può essere in nessun caso inferiore a L. 200.000.

I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le cose adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

Il contravventore incorre nel ritiro della licenza.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Art. 19.

Chiunque fabbrica i prodotti indicati all'art. 1 del presente decreto in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa, ma non inferiore in nessun caso ad un milione di lire.

La multa prevista dal precedente comma, nonchè dagli articoli 17 e 18 è commisurata oltre che ai prodotti complessivamente ultimati anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o, comunque, esistenti in fabbrica.

Il contravventore può incorrere nel ritiro della licenza.

Art. 20.

Chiunque non tenga, o tenga irregolarmente le scritture prescritte dall'Amministrazione o si rifiuti di presentarle o di farle ispezionare, è punito con l'ammenda fino a L. 300.000.

Art. 21.

Chiunque presenti in ritardo o inesattamente la denuncia prescritta dall'ultimo comma dell'art. 6 del presente decreto, è punito con l'ammenda fino a lire 300.000.

Il fabbricante che ometta o ritardi di effettuare entro i termini il pagamento del diritto di licenza, di cui all'art. 7 del presente decreto, è punito con l'ammenda da una a tre volte il diritto di licenza stesso, indipendentemente da ogni altra sanzione per l'esercizio arbitrario della fabbrica.

Art. 22.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare suggelli e bolli agli apparecchi ed agli impianti, nonchè di ordinare a spese del fabbricante tutte quelle opere che ritenga necessarie per una efficace vigilanza.

Chiunque manomette o altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli posti dall'Amministrazione, è punito a termini dell'art. 349 del Codice penale.

Il fabbricante che non avendo partecipato ai reati previsti dal precedente comma, omette di denunciare immediatamente i reati stessi al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, è punito con l'ammenda fino a lire un milione. Inoltre, qualora i reati di cui sopra abbiano dato luogo ad evasione di imposta, sarà applicata una multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

Art. 23.

Chiunque pone in circolazione i prodotti di cui all'art. 1 in recipienti privi di contrassegno o muniti di contrassegni irregolari o irregolarmente applicati è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente ai prodotti suddetti.

La multa non può essere in nessun caso inferiore a L. 50.000.

Art. 24.

Per la violazione delle norme del presente decreto, per la quale dal decreto stesso non è stabilita la pena, si applica l'ammenda fino a lire trecentomila.

Art. 25.

La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

Art. 26.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono accertate mediante processo verbale.

L'accertamento delle violazioni oltre che agli ufficiali ed agenti indicati nel titolo II, capo II, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla predetta legge, anche ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di ricoscimento.

I processi verbali di accertamento di reato sono dagli ufficiali, funzionari ed agenti scopritori trasmessi alla Intendenza di finanza competente per territorio.

La disposizione dell'art. 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica anche alle violazioni del presente decreto, costituenti reato.

Art. 27.

Chiunque, dopo trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto detenga i prodotti di cui all'art. 1 o li metta in circolazione sprovvisti del prescritto contrassegno, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo della imposta dovuta sulla quantità di prodotti non regolarmente condizionata. La multa non può essere in nessun caso inferiore a lire 200 mila.

In ogni caso i fabbricanti dei prodotti di cui all'art. 1 non potranno, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, estrarre dagli stabilimenti i prodotti stessi in condizioni diverse da quelle stabilite nei precedenti articoli 4 e 13.

Art. 28.

Le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 27 per quanto concerne le misure delle pene della multa e dell'ammenda, sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle loro successive modificazioni.

Le violazioni alle norme da emanarsi in base alle disposizioni di cui al presente decreto, saranno punite con l'ammenda che, in deroga all'art. 26 del Codice penale e successive modificazioni, potrà raggiungere, nel massimo, un milione di lire.

Art. 29.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno è presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — DE PIETRO — VANONI — GAVA — ROMITA — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 36. — CARLOMAGNO

DECRETO-LEGGE 24 novembre 1954, n. **1070**.

Modificazioni al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, riguardante le tasse di bollo sulle carte da giuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di aumentare le imposte di bollo sulle carte da giuoco;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, riguardante le tasse di bollo sulle carte da giuoco sono apportate le seguenti modificazioni:

1. L'art. 1, già modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 394, e con il decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 72, è ulteriormente modificato come appresso:

« L'imposta di bollo sulle carte da giuoco fabbricate nell'interno dello Stato o provenienti dall'estero, è stabilita nella misura seguente:

a) carte da giuoco comuni a mazzi di qualunque numero di carte, comprese le carte da giuoco dei tarocchi: imposta lire trecento per ogni mazzo;

b) carte da giuoco di lusso a mazzi di qualunque numero di carte: imposta lire cinquecento per ogni mazzo.

Sono considerate carte di lusso quelle aventi lettere o segni agli angoli o ai lati delle figure, nonchè quelle per il giuoco del baccarat costituite da mazzi di 52 carte, anche senza lettere o segni agli angoli o ai lati delle figure;

c) per le carte da giuoco a mazzi di qualunque numero di carte fabbricate con materia diversa dalla carta: imposta lire seicento per le carte da giuoco comuni di cui alla lettera *a*); imposta lire mille per le carte da giuoco di lusso di cui alla lettera *b*).

Le carte da giuoco destinate all'estero sono esenti da imposta ».

2. I comma primo e secondo dell'art. 5 già modificati dall'art. 1, seconda parte del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 394, e dall'art. 1, seconda parte del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 72, sono sostituiti con i seguenti:

« I bolli da L. 300, 500, 600 e 1000 da apporsi sulle carte da giuoco per la riscossione dell'imposta di che all'art. 1 portano incisa una testa raffigurante Mercurio col berretto alato e con la faccia rivolta a destra di chi guarda, in campo lineato, circondato dalla leggenda: « Repubblica Italiana », e rispettivamente dalla indicazione: L. 300 o L. 500 o L. 600 o L. 1000 ».

« I bolli da L. 300 e L. 600 sono circolari e quelli da L. 500 e L. 1000 ottagonali; tutti sono stampati sulle carte con inchiostro bruno cupo d'Italia ».

Disposizioni transitorie

Art. 2.

Per i mazzi già bollati a L. 100 ed a L. 200 il complemento dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente decreto deve essere effettuato mediante applicazione di marche da bollo di qualunque tipo ad unica sezione, sull'involucro che contiene le carte.

L'annullamento delle marche complementari sui mazzi in giacenza presso i fabbricanti, gli importatori, rivenditori o qualsiasi altro depositario deve essere effettuato a cura dei medesimi nel termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con la apposizione della data mediante stampiglia ad inchiostro grasso.

In ogni caso il complemento dell'imposta deve essere effettuato prima della distribuzione o della vendita o dell'uso nei pubblici esercizi dei mazzi di carte.

Art. 3.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali, sottufficiali ed agenti della Guardia di finanza, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria hanno facoltà di accedere in qualunque tempo nei locali delle fabbriche di carte da giuoco e nei relativi uffici, magazzini e depositi nonchè nei locali, esercizi e depositi degli importatori e rivenditori e nei locali degli esercizi pubblici per provvedere alle opportune verifiche di controllo agli effetti del complemento dell'imposta dovuta.

La mancata applicazione delle marche complementari è punita con la multa da L. 8000 a L. 20.000 e la inosservanza delle disposizioni prescritte per l'annullamento delle marche complementari con la pena pecuniaria da L. 2000 a L. 10.000.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — VANONI — GAVA — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 33. — CARLOMAGNO

DECRETO-LEGGE 24 novembre 1954, n. 1071.

Istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e le successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di istituire una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

I gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela fra di loro, resi liquidi con la compressione per essere usati come combustibile, sono assoggettati alla imposta di fabbricazione nella misura di L. 20 per ogni chilogrammo.

Nella stessa misura è stabilita la sovrimposta di confine sui gas liquefatti importati dall'estero.

Per i gas incondensabili immessi direttamente nelle reti cittadine di distribuzione di gas, l'imposta di fabbricazione è corrispondentemente stabilita in L. 36 al metro cubo.

Art. 2.

I gas liquefatti e compressi in bombole di cui al precedente art. 1 sono esenti dalla imposta erariale di consumo stabilita all'art. 1, paragrafo 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226.

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto deve essere pagata all'atto della estrazione dei prodotti dalle fabbriche.

Per i prodotti che siano estratti dalle fabbriche con destinazione ad opifici che li confezionano in bombole, è concessa la riduzione del 2 % sul quantitativo assoggettabile ad imposta.

Art. 4.

E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui gas liquefatti esportati all'estero, osservate le norme della legge doganale.

Art. 5.

Per quanto non stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e successive sue modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 6.

Chiunque detiene gas di cui al precedente art. 1 in quantità superiore a chilogrammi cento deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione od al più vicino comando o reparto della Guardia di finanza entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida l'imposta detraendo l'importo dell'imposta erariale di consumo già pagata in ragione di L. 0,11 per ogni chilogrammo di gas.

Tale imposta di L. 0,11 deriva dalla applicazione dell'aliquota di L. 0,20 per mc. (1000 litri) ai 550 litri di gas allo stato aeroforme ricavabili da un chilogrammo di gas liquido di petrolio.

L'imposta così determinata deve essere versata alla competente sezione di Tesoreria provinciale entro venti giorni dalla notificazione.

Art. 7.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 6, o presenta denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dallo stesso art. 6.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — DE PIETRO — VANONI — GAVA — MEDICI — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 35. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954, n. 1072.

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad acquistare un immobile in località di Fiumicino (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda del presidente nazionale dell'Associazione combattenti e reduci con sede in Roma, intesa ad ottenere a termini dell'art. 17 del Codice civile l'autorizzazione ad acquistare dall'Opera nazionale combattenti un'area sita in Isola Sacra di Fiumicino (Roma) dell'estensione di Ha. q. 28.20 per il prezzo di L. 2.970.240 da utilizzare per il completamento della Colonia permanente di Fiumicino della Federazione provinciale di Roma dell'Associazione anzidetta;

Visti gli atti prodotti a corredo;

Visto l'art. 17 del Codice civile e l'art. 5 delle disposizioni per la attuazione del Codice stesso;

Sentito il Consiglio di Stato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'Associazione nazionale combattenti e reduci è autorizzata ad acquistare in Fiumicino (Roma) l'area di cui alle premesse di proprietà dell'Opera nazionale combattenti per il prezzo di L. 2.970.240, da destinare a completamento del compendio immobiliare della Colonia permanente di Fiumicino della Federazione provinciale di Roma dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 26. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1954.

Modificazione dello statuto del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Bologna, approvato con decreto in data 1° maggio 1940, e modificato con altro decreto in data 8 febbraio 1944;

Vista la deliberazione in data 12 luglio 1954 del Consiglio di amministrazione del Monte anzidetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il penultimo comma dell'art. 18 dello statuto del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Bologna, con sede in Bologna, è modificato come segue:

« In caso di assenza o d'impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, nell'eventualità che esistano due dirigenti di tale grado, dal vice direttore generale più anziano di grado, salvo diversa deliberazione del Consiglio. In caso di assenza di questi o di loro impedimento, dal consigliere o dal funzionario che verrà delegato dal Consiglio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1954

Il Ministro: GAVA

(5507)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1954.

Autorizzazione alla Banca popolare di Padova e Treviso, con sede in Padova, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Treviso, Oderzo e Mogliano Veneto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Padova e Treviso, con sede in Padova;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Padova e Treviso, con sede in Padova, è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Treviso, Oderzo e Mogliano Veneto (provincia di Treviso) le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1954

Il Ministro: GAVA

(5524)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 3 novembre 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Antonio Delima, Console generale di 2ª classe della Repubblica di Venezuela a Genova, con giurisdizione sulle provincie della Liguria, Piemonte, Emilia e Toscana.

(5536)

In data 3 novembre 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Emmit E. Noland Jr., Vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(5537)

In data 3 novembre 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. David L. Gamon, Console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(5538)

In data 3 novembre 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Casimir T. Zawadzki, Console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(5539)

In data 3 novembre 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Harold C. Swope, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(5540)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Da Rin Betta Mario e Pedon Eteocle, già esercente in Vicenza, via Pancioli n. 22.

Tali marchi recavano il n. 142-VI.

(5531)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Galvanelli Giuseppe & Zanatta Guido, già esercente in Vicenza, via Ponte Nuovo n. 3.

Tali marchi recavano il n. 140-VI.

(5532)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Magrin Ivan fu Antonio, già esercente in Vicenza, via Fossetta n. 1.

Tali marchi recavano il n. 164-VI.

(5533)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica

Nell'esito di ricorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 22 ottobre 1954, relativo al ricorso straordinario prodotto dal sig. Renato Cuccera, leggasi in luogo di «giornaliero di 4ª categoria»: «giornaliero di 1ª categoria».

(5510)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 269

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 novembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	645 —
» Firenze	624,83	642 —
» Genova	624,89	645,25
» Milano	624,83	644,75
» Napoli	624,85	645 —
» Palermo	624,88	644,95
» Roma	624,82	645 —
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,88	—
» Venezia	624,90	644 —

Media dei titoli del 23 novembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	67,05
Id. 3,50 % 1902	62,50
Id. 5 % 1935	95,15
Redimibile 3,50 % 1934	82,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	92,60
Id. 5 % 1936	94,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 23 novembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,82
1 dollaro canadese	»	644,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit	1749,51

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1954

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1954 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO AL 31 OTTOBRE 1954			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1954		2.648		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	558.127		526.099	
— residui	39.779		95.366	
Totale		597.906		621.465
In conto movimento capitali — competenza	19.254		18.374	
— residui	4.672		8.980	
Totale		23.926		27.354
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	573.876		471.360	
Conti correnti	1.511.430		1.533.838	
Incassi da regolare	291.633		285.049	
Altre gestioni	920.143		737.788	
Totale		3.297.082		3.028.035
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	284		330	
Pagamenti da regolare	16.956		88.148	
Altri crediti	1.227.135		1.399.444	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	3.429		2.663	
Totale		1.247.804		1.490.585
Totale generale incassi e pagamenti		5.169.366		5.167.439
Fondo di cassa al 31 ottobre 1954		—		1.927
Totale a pareggio		5.169.366		5.169.366

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 OTTOBRE 1954 (In milioni di lire)		
Fondo di cassa		1.927	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	272		
Pagamenti da regolare	141.451		
Altri crediti	433.718		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	6.958		
Totale crediti		582.399	
In complesso			584.326
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.695.935		
Conti correnti	374.050		
Incassi da regolare	47.657		
Altre gestioni	302.613		
Totale debiti			3.420.255
Situazione del Tesoro (passività)			2.835.929

Circolazione di Stato al 31 ottobre 1954:
- metallica L. 7.570
- cartacea » 51.247
- L. 58.817

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il Direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(5522)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1954

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.226.259.221,38
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		8.819.635.903,36
Portafoglio su piazze italiane	»		285.962.823.983,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		57.724.637,98
Anticipazioni	»		93.470.966.522 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		81.672.479.940,21
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		30.889.163.572,59
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		700.436.250.267,58
Partite varie	»		3.637.184.128,04
Anticipazioni al Tesoro Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325, in L. 2.461.800.000)	L.		70.769.991.778,60
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		291.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		6.626.392.309,91
Spese	»		19.466.666.589,15
	L.		2.163.647.166.825,28
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.243.900.904.264,14
	L.		5.407.548.071.089,42
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		41.148.360,17
TOTALE GENERALE	L.		5.407.589.219.449,59

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.402.533.488.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		12.309.055.494,11
Depositi in conto corrente liberi	»		43.761.926.422,92
Conti correnti vincolati	»		532.296.313.249,15
Creditori diversi	»		111.364.816.383,09
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	78.108.260.787,57	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	38.751.372.079,73	
			39.356.888.707,84
Rendite del corrente esercizio	L.		19.724.903.136,14
	L.		2.161.347.291.395,25
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.170.559.215,50	
Fondo di riserva straordinario	»	829.316.214,53	
			2.299.875.430,03
	L.		2.163.647.166.825,28
Depositanti	»		3.243.900.904.264,14
	L.		5.407.548.071.089,42
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		41.148.360,17
TOTALE GENERALE	L.		5.407.589.219.449,59

(5521)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per l'assegnazione di dodici borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto Ministeriale 19 dicembre 1953.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 del decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626, concernente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1943, n. 1023 ed alla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il proprio decreto 19 dicembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1954, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la assegnazione di 12 borse di pratica commerciale all'estero;

Viste le note di designazione del 25 settembre 1954, n. 868, del 20 aprile 1954, n. 235455, del 27 ottobre 1954, n. 1908, rispettivamente del Presidente del Consiglio di Stato, del Ministero dell'industria e del commercio e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per l'assegnazione di dodici borse di pratica commerciale all'estero, indetto con il suindicato decreto Ministeriale 19 dicembre 1953, è costituita come segue:

Membri effettivi:

Angiolillo dott. Alberto, consigliere di Stato, presidente;

Dall'Oglio dott. Giuseppe, direttore generale per gli Accordi commerciali nel Ministero del commercio con l'estero;

Foschini prof. Arnaldo, ordinario di merceologia presso la Facoltà di economia e commercio Università di Roma;

Mazzantini prof. Mario, ordinario di tecnica bancaria e professionale presso la Facoltà di economia e commercio Università di Roma;

Mezzacapo prof. Camillo, incaricato di scienza della finanza e diritto finanziario presso la Facoltà di economia e commercio Università di Roma;

Pasquini avv. sen. Benedetto, presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Perugia;

Loreto dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Giuseppe Dall'Oglio, membro supplente.

Le mansioni di segretario verranno esercitate dal dottor Antonino Palmisano, capo divisione nel Ministero del commercio con l'estero, sostituito, in caso di impedimento, dal dott. Alberto Castagnoli, consigliere dello stesso Ministero.

Ai componenti della Commissione esaminatrice saranno attribuiti i compensi stabiliti dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1954

Il Ministro: MARTINELLI

(5514)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di settantacinque sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1952, registro n. 60, foglio n. 3, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1953, registro n. 49, foglio numero 306, con il quale è indetto, fra l'altro, un concorso per esami per il reclutamento straordinario di settantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma di artiglieria;

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1954, registro n. 24, foglio n. 85, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1954, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di settantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma di artiglieria, indetto col decreto Ministeriale 30 ottobre 1953, citato nelle premesse:

1. S. Ten. art. cpl. Urzì Settimio di Salvatore, punti 37,60.
2. S. Ten. art. cpl. Caputo Savino di Marco, punti 33,50.
3. S. Ten. art. cpl. Scianca Giuseppe di Giacomo, punti 31,40.
4. S. Ten. art. cpl. Lo Bello Domenico di Calogero, punti 31.
5. S. Ten. art. cpl. Monte Pasquale Massimo di Pietro, punti 30,20.
6. S. Ten. art. cpl. Lancellotti Francesco di Lancillotto, punti 30,10.
7. S. Ten. art. cpl. Piras Bruno di Marcello, punti 29,70.
8. S. Ten. art. cpl. Mattioli Luciano, punti 29,60 (4 aprile 1930).
9. S. Ten. art. cpl. Bagliani Giuseppe di Baudolino, punti 29,60 (12 febbraio 1931).
10. S. Ten. art. cpl. Cecchetti Giuseppe di Mariano, punti 29,50.
11. S. Ten. art. cpl. Capussela Pasquale di Francesco, punti 29,40.
12. S. Ten. art. cpl. Turchetti Mario di Giuseppe, punti 29,10 (10 dicembre 1929).
13. S. Ten. art. cpl. Ferrari Mario di Giovanni, punti 29,10 (19 aprile 1931).
14. S. Ten. art. cpl. Novembre Giuseppe di Antonio, punti 28,90.
15. S. Ten. art. cpl. Bianchi Antonio di Adriano, punti 28,30.
16. S. Ten. art. cpl. Dell'Uomo Franco di Mario, punti 27,70.
17. S. Ten. art. cpl. Malatesta Fulvio di Pietro, punti 27,40.
18. S. Ten. art. cpl. De Matteis Ugo di Luigi, punti 27,10.
19. S. Ten. art. cpl. Di Maria Domenico di Giuseppe, punti 27 (coniugato).
20. S. Ten. art. cpl. Bucarelli Antonio di Ottavio, punti 27.
21. S. Ten. art. cpl. Napoleoni Antonio di Ottavio, punti 26,80.
22. S. Ten. art. cpl. Pecorella Francesco di Francesco P., punti 26,60.
23. S. Ten. art. cpl. Giostra Giovanni di Vincenzo, punti 26,50.
24. S. Ten. art. cpl. Murgia Claudio di Antonio, punti 26,40.
25. S. Ten. art. cpl. Marchetti Enzo di Vittor Ugo, punti 26,30.
26. S. Ten. art. cpl. Lulli Liberatore di Alessandro, punti 26.
27. S. Ten. art. cpl. Alescio Giuseppe di Vincenzo, punti 25,70 (15 aprile 1927).
28. S. Ten. art. cpl. Vecchi Franco di Giovanni, punti 25,70 (4 novembre 1930).
29. S. Ten. art. cpl. Calevi Italo di Dante, punti 25,60.
30. S. Ten. art. cpl. De Angeli Aldo di Armanno, punti 25,50.
31. S. Ten. art. cpl. Bardi Giancarlo di Alfredo, punti 25,40.
32. S. Ten. art. cpl. Bilotta Emanuele di Vincenzo, punti 25,20.
33. S. Ten. art. cpl. Salomone Vincenzo di Carmine, punti 25,10 (24 settembre 1928).

34. S. Ten. art. cpl. Esposito Bruno di Mario, punti 25,10 (4 aprile 1929).
35. S. Ten. art. cpl. Ferrari Cesare di Francesco, punti 25.
36. Ten. art. cpl. Rizzi Enrico Geremia di Albino, punti 24,90.
37. S. Ten. art. cpl. Gonella Alessandro di Giulio, punti 24,60 (6 maggio 1930).
38. S. Ten. art. cpl. Mazzi Bruno di Ulrico, punti 24,60 (2 dicembre 1930).
39. S. Ten. art. cpl. Iavarone Lorenzo di Ettore, punti 24,40 (29 agosto 1928).
40. S. Ten. art. cpl. Rambotti Guido di Venanzo, punti 24,40 (2 gennaio 1929).
41. S. Ten. art. cpl. Manca Silvano Ilario di Antonio, punti 24,20.
42. Ten. art. cpl. Liccardi Ciro di Aniello, punti 24 (coniugato).
43. S. Ten. art. cpl. Mongitore Carmelo di Luigi, punti 24 (12 ottobre 1927).
44. Ten. art. cpl. Coppari Aldo di Giovanni, punti 24 (3 ottobre 1928).
45. S. Ten. art. cpl. Perazzoni Francesco Pietro di Fernando, punti 24 (9 luglio 1929).

Art. 2.

I predetti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso per la nomina a sottotenente di artiglieria in servizio permanente indetto col decreto Ministeriale 30 ottobre 1953, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel giornale militare.

Roma, addì 23 ottobre 1954

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1954
Registro n. 47 Esercito, foglio n. 57. — MASSIMO

(5517)

PREFETTURA DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 1954 del 31 dicembre 1953, relativo al bando di concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di veterinari condotti vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953:

1. Di Giacinto Ivo fu Gerardo . . punti 51,273 su 100
2. Tusè Adolfo fu Alessandro . . » 51,065 »
3. De Camillis Baiocchi Mario di Silvio punti 50,116 su 100
4. Leone Raoul di Paolo » 49,806 »
5. Giordani Francesco di Luigi » 49,704 »
6. Ruggeri Carlo fu Silvestro » 48,613 »
7. Caracciolo Stefano di Faustino » 48,091 »
8. Lannetti Eugenio di Stefano » 47,209 »
9. Marzialetti Giulio di Giusto . » 46,500 »
10. Bonelli Vincenzo di Francesco » 46,390 »
11. Danieli Angelo di Giovanni . » 45,883 »
12. Cianchetta Domenico di Camillo » 45,857 »
13. Piscione Pietro di Igino » 45,771 »
14. Scurti Emo Pasquale di Domenicantonio » 45,733 »
15. Di Loreto Zeno fu Loreto » 45,713 »
16. Comelli Dino fu Antonio . » 45,625 »
17. Chiacchierini Augusto di Carlo » 45,500 »
18. Cantoni Giuseppe di Egisto » 45,283 »
19. Ragonici Rosolino fu Angelo » 44,500 »
20. Ruffini Giuseppe di G. Battista » 44,249 »
21. Ambrosini Luigi di Nicolino . » 43,966 »
22. Monti Temistocle fu Carmine » 43,838 »
23. Pavoncelli Roberto fu Ernesto . » 43,685 »
24. Zimarno Ettore di Vincenzo . » 43,624 »
25. Ottaviani Ugo di Marco . . » 42,878 »
26. De Nicola Ugo fu Federico . . » 42,384 »
27. Cimatti Ovilio di Angelo . » 40,859 »
28. Ciancarelli Gregorio di Giovanni » 40,667 »
29. Silvagni Tullio di Guglielmo » 37,500 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 18 ottobre 1954

Il prefetto: BASSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 11209 Div. II del 18 ottobre 1954, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso indicate dai concorrenti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1944, n. 1265, e l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria del concorso su indicato sono dichiarati vincitori del posto a fianco rispettivamente segnato:

1) Di Giacinto Ivo: Rosciano;
2) Tusè Adolfo: Tocco Casauria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 18 ottobre 1954

Il prefetto: BASSI

(5473)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.